

**Regione Toscana**

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA - n. 90 – GENERALE FONDO CENTRALE DI GARANZIA E VOUCHER GARANZIA REGIONE TOSCANA

Cooperfidi Italia Società Cooperativa

Sede legale e direzione generale in Via Alfredo Calzoni 1/3, 40128 Bologna c/o Palazzo della Cooperazione
Tel: 051/0956811 Fax: 051/0956899 *E-mail*: info@cooperfidiitalia.it Pec: cooperfidiitalia@legalmail.it
www.cooperfidiitalia.it Codice Fiscale e Partita Iva: 10732701007 Albo Società Cooperative: A202621
Intermediario Finanziario iscritto nell'Albo Unico ex art. 106 del D.lgs. 385/93. Codice meccanografico 19549

Sedi territoriali:

Area NORD - Via Filzi 17 – 20124 Milano - Posta elettronica: areanord@cooperfidiitalia.it

Area CENTRO NORD - Via Calzoni, 1/3 – 40128 Bologna - Posta elettronica: areacentronord@cooperfidiitalia.it

Area CENTRO SUD - Via Nazionale 243 - 00184 Roma - Posta elettronica: areacentrosud@cooperfidiitalia.it

Area SUD - Centro direz. - Via Aulisio Is. E75 sc. B - 80143 Napoli - Posta elettronica: areasud@cooperfidiitalia.it

Referente per la Regione Toscana:

Simonetta Bolognesi - Posta elettronica: simonetta.bolognesi@cooperfidiitalia.it

Compilare nel caso di offerta fuori sede

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il Cliente e consegna il foglio informativo:

.....

In qualità di:

- Collaboratore/dipendente/socio di Agenzia in Attività Finanziaria iscritta nell'elenco OAM al n.
- Collaboratore/dipendente/socio di Società di Mediazione Creditizia iscritta nell'elenco OAM al n.
- Dipendente Cooperfidi Italia
- Collaboratore/dipendente di Associazione di categoria / Società di servizio convenzionata con Cooperfidi Italia per la raccolta delle domande di garanzia:
.....
- Altro, specificare

**Regione Toscana**

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DA COOPERFIDI ITALIA

L'attività di Cooperfidi Italia consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico volte a favorire l'erogazione, da parte di Banche e Istituti Finanziari convenzionati, di finanziamenti alle piccole e medie imprese prevalentemente socie e in via residuale anche a un numero limitato di imprese non associate come stabilito dall'art. 112 comma 5 del D. Lgs. 385/93 per i Confidi iscritti nell'Albo Unico ex art. 106 dello stesso D. Lgs. 385/93.

La garanzia tecnicamente si configura nel rilascio di una fideiussione, contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, in questo caso Cooperfidi Italia, garantisce un'obbligazione altrui - Cliente - obbligandosi personalmente nei confronti del creditore, in questo caso la Banca o l'Intermediario convenzionato. Codice civile all'art.1936 e seguenti.

La garanzia prestata da Cooperfidi Italia è, di norma, a prima richiesta, separata e distinta da ogni altra garanzia prestata nell'ambito del medesimo finanziamento. Esistono tuttavia ipotesi particolari di operazioni assistite da garanzia sussidiaria: in caso di mancato pagamento da parte dell'obbligato principale (il "cliente") il soggetto erogatore convenzionato provvede ad inviare al soggetto finanziato (il "cliente") richiesta di pagamento relativa al residuo debito (per capitale, interessi e spese) e, nel caso in cui lo stesso non provveda al pagamento di quanto dovuto, può richiedere l'intervento di Cooperfidi Italia per il versamento dell'importo della garanzia.

La garanzia di Cooperfidi Italia copre ordinariamente il 50% del finanziamento del Soggetto erogatore convenzionato (Banche o altri Intermediari finanziari), ma possono essere rilasciate, in casi particolari, anche garanzie con diverse percentuali di copertura.

Cooperfidi Italia è un ente autorizzato dal CONSIGLIO DI GESTIONE DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA ed in caso di richiesta da parte dell'impresa, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento del Fondo.

In riferimento alla Regolamentazione UE sugli aiuti applicabile alla garanzia del Fondo Centrale, la garanzia di Cooperfidi Italia sarà prestata ai sensi e nei limiti di quanto previsto ai punti 15, 16A e 16B dell'Allegato 4 alla domanda di garanzia del Fondo Centrale.

Rischi tipici del prodotto / servizio

Il cliente è obbligato, una volta che Cooperfidi Italia abbia pagato la quota garantita alla Banca o all'Intermediario finanziario, a rifondere a Cooperfidi Italia quanto corrisposto. Cooperfidi Italia non ha alcun obbligo di preavvisare il cliente riguardo il versamento delle somme spettanti alla Banca convenzionata.

Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, qualsiasi ne sia la ragione, le commissioni e gli oneri già versati non saranno restituiti al cliente. Nel caso di garanzie assistite da contributi pubblici, se il finanziamento sottostante è finalizzato ad investimenti, l'impresa deve potere dimostrare in qualsiasi momento la conformità delle spese effettuate alle finalità dichiarate. In caso contrario il contributo pubblico potrà essere revocato e l'impresa obbligata al rimborso dello stesso.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

**Regione Toscana**

SPESE DI SEGRETERIA

Le spese di segreteria sono fisse e pari ad euro **250,00**, da pagare all'atto della presentazione della richiesta di garanzia o della conferma di garanzia (per finanziamenti già assistiti da garanzia di Cooperfidi Italia e già erogati dalla Banca) mediante bonifico bancario su conto corrente **Iban: IT73K0707202403021000087085** – EmilBanca – Filiale di Via Mazzini a Bologna. L'importo copre le spese per l'intera pratica di fido, a prescindere dal numero di garanzie previste. **Questo importo non è richiesto in caso di domande di garanzia presentate da cooperative e dai loro soci "imprese" che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa con Cooperfidi Italia.**

DIRITTI DI ISTRUTTORIA

I 'diritti di istruttoria' sono corrisposti dal cliente per la copertura dei costi sostenuti per l'apertura della pratica di fido e la gestione dell'istruttoria di valutazione. **Essi sono corrisposti distintamente per ognuno dei crediti di firma deliberati da Cooperfidi Italia.**

Tali corrispettivi sono quindi dovuti a Cooperfidi Italia a prescindere dal fatto che il finanziamento bancario venga erogato o meno.

L'entità dei 'diritti di istruttoria' è pari allo 0,5% dell'importo del finanziamento bancario.

L'importo minimo dovuto a titolo di 'diritti di istruttoria' è comunque pari ad euro 200 (qualora il calcolo di cui sopra comporti un importo minore a tale limite, l'importo dovuto sarà comunque pari ad euro 200).

L'importo massimo dovuto a titolo di 'diritti di istruttoria' è comunque pari ad euro 3.500 (qualora il calcolo di cui sopra comporti un importo maggiore a tale limite, l'importo dovuto sarà comunque pari ad euro 3.500).

I 'diritti di istruttoria' sono corrisposti dal cliente subito dopo l'eventuale esito positivo dell'istruttoria da parte di Cooperfidi Italia, mediante bonifico bancario su conto corrente **Iban: IT73K0707202403021000087085** – EmilBanca – Filiale di Via Mazzini a Bologna.

In caso di esito negativo dell'istruttoria di Cooperfidi Italia, il cliente non dovrà corrispondere alcunché a titolo di 'diritti di istruttoria'.

COMMISSIONI DI GARANZIA

Le 'commissioni di garanzia' coprono i costi operativi per la gestione e il monitoraggio delle garanzie, i rischi finanziari connessi al finanziamento e la (eventuale) remunerazione attesa da parte dei finanziatori di Cooperfidi Italia. Esse sono applicate da Cooperfidi Italia, in relazione alla tipologia di finanziamento e alla classe di merito attribuita al richiedente in sede di istruttoria, in base alla seguente 'tabella delle commissioni'.

PER IL CALCOLO DEI COSTI DELLA GARANZIA IL CLIENTE PUO' UTILIZZARE IL 'CALCOLATORE' AUTOMATICO (PREVENTIVO) FORNITO DALLE FILIALI DI COOPERFIDI ITALIA (RIVOLGERSI AI RECAPITI INDICATI A PAG. 1).

Tabella delle commissioni di garanzia applicate

<i>Tipologia del finanziamento bancario garantito</i>	<i>Durata (mesi)</i>	<i>Classe 1</i>	<i>Classe 2</i>	<i>Classe 3</i>	<i>Classe 4</i>	<i>Classe 5</i>
Apertura di credito c/c, autoliquidanti e SBF	fino a 18	1,72%	2,14%	2,62%	3,79%	5,07%
Finanziamenti a scadenza per investimenti	da 18 a 36	1,11%	1,56%	1,72%	2,39%	3,72%


Regione Toscana


Finanziamenti a scadenza per liquidità	da 18 a 36	1,27%	1,77%	1,96%	2,74%	4,25%
Finanziamenti a scadenza per investimenti	da 37 ad 84	0,87%	1,06%	1,14%	1,57%	2,35%
Finanziamenti a scadenza per liquidità	da 37 ad 84	1,03%	1,24%	1,35%	1,85%	2,78%
Finanziamenti a scadenza per investimenti	da 85 a 120	0,94%	1,10%	1,19%	1,59%	2,52%
Finanziamenti a scadenza per liquidità	da 85 a 120	1,10%	1,27%	1,39%	1,86%	2,94%
Fidejussioni bancarie e commerciali*	qualsiasi	0,77%	0,96%	1,18%	1,70%	2,28%

**nel caso in cui il beneficiario della fidejussione commerciale richieda che la stessa sia prodotta con firma originale ed autenticata da Notaio, il costo della relativa prestazione (nell'ordine di € 250/300) sarà a carico dell'impresa richiedente. Il Notaio fatturerà tale costo direttamente all'impresa richiedente.*

Alle imprese in fase di *start up* (così come definite dal Fondo Centrale di Garanzia) saranno in ogni caso applicate le 'commissioni di garanzia' previste per la classe 3.

L'importo dovuto dal cliente a titolo di 'commissioni di garanzia' è pari al prodotto tra i seguenti fattori: a) importo in euro del finanziamento bancario; b) percentuale della garanzia di Cooperfidi Italia; c) valore percentuale della commissione da applicarsi; d) numero di anni di durata del finanziamento (calcolato come rapporto tra numero dei mesi e 12).

Eventuali 'condizioni migliorative' rispetto a quelle ordinariamente praticate potranno essere offerte:

- su base territoriale, in relazione alla possibilità di utilizzo di fondi rischi di origine pubblica destinati alla copertura dei rischi occorsi sui finanziamenti garantiti, per i quali Cooperfidi Italia potrà praticare commissioni più basse;
- sulla base di accordi collegati a specifici prodotti bancari dedicati ai soci/clienti di Cooperfidi Italia.

I fogli informativi con le 'condizioni migliorative' sono disponibili presso le filiali di Cooperfidi Italia, presso le sedi territoriali di Agci, Confcooperative e Legacoop e sul sito internet www.cooperfidiitalia.it.

Le commissioni di garanzia sono corrisposte dal cliente, solo in caso di effettiva erogazione del finanziamento, mediante la Banca convenzionata che ne addebita al cliente il relativo importo.

SCONTO SULLE COMMISSIONI DI GARANZIA

Nel caso di operazioni per le quali è previsto l'intervento del **Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla Legge 662/96**, alle 'commissioni di garanzia', calcolate secondo le modalità previste nel paragrafo precedente, viene applicato uno **sconto pari al 15%**, precisando che l'importo effettivo può essere lievemente influenzato da arrotondamenti a due cifre decimali, in eccesso o in difetto, dei tassi di costo della garanzia.

Nel caso di intervento della Sezione Speciale del Fondo di Garanzia, la percentuale della garanzia Cooperfidi potrà usufruire di una riassicurazione del 90% e, pertanto, le commissioni di garanzia saranno scontate del 25%.

Nel caso di **operazioni supportate da garanzie ipotecarie**, alle commissioni di garanzia, calcolate secondo le modalità previste nel paragrafo precedente, viene applicato uno **sconto pari al 15%**, precisando che l'importo effettivo può essere lievemente influenzato da arrotondamenti a due cifre decimali, in eccesso o in difetto, dei tassi di costo della garanzia.

Nel caso di **fidejussioni commerciali richieste da Imprese cooperative di Comunità**, alle commissioni di garanzia, calcolate secondo le modalità previste nel paragrafo precedente, viene applicato uno **sconto pari al 30%**, precisando che l'importo

**Regione Toscana**

effettivo può essere lievemente influenzato da arrotondamenti a due cifre decimali, in eccesso o in difetto, dei tassi di costo della garanzia.

Inoltre su queste commissioni la Regione Toscana riconoscerà al beneficiario finale un **Voucher Garanzia** consistente in un contributo a fondo perduto pari all' 1,5% (uno virgola cinquanta per cento) sull'importo del finanziamento (di massimi € 800.000) garantito da Confidi.

DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La durata della garanzia di Cooperfidi Italia, nel caso essa si riferisca ad un finanziamento bancario a scadenza (con piano di ammortamento a rate periodiche), è pari a quella del finanziamento stesso.

Se la garanzia è riferita ad un finanziamento con durata non predeterminata (ad es. a revoca o per rischi autoliquidanti), essa ha durata pari a 12 o 18 mesi ed è soggetta, al termine del periodo di durata, ad una delibera di rinnovo da parte dell'organo competente.

In ogni caso la garanzia di Cooperfidi Italia non potrà avere durata superiore a 120 mesi.

IMPORTO MASSIMO DELLA GARANZIA

L'importo massimo della garanzia rilasciata da Cooperfidi Italia è variabile in funzione del merito di credito attribuito al cliente e della tipologia tecnica di finanziamento garantito.

La somma del valore residuo delle garanzie in capo al singolo cliente non può in ogni caso superare il limite di € 1.200.000 (per valore "residuo" della garanzia si intende il valore della garanzia che si desume dalla quota di capitale che rimane da restituire alla Banca convenzionata in base al piano di ammortamento).

FINALITA' E TASSI DI INTERESSE DEI FINANZIAMENTI GARANTITI

I finanziamenti garantiti da Cooperfidi Italia sono praticati dalle Banche convenzionate in base a finalità e tassi di interesse concordati in apposite Convenzioni riservate ai Clienti.

Il tasso di interesse può essere variabile, parametrato all'Euribor, oppure fisso, ancorato all'IRS di periodo: in entrambi i casi maggiorato di uno *spread* concordato con le singole Banche convenzionate.

Per conoscere le principali caratteristiche dei singoli prodotti, in termini di finalità, tasso applicato dalla Banca convenzionata, importo massimo della garanzia, durata e percentuale massime della garanzia occorre rivolgersi ad una delle sedi territoriali di Cooperfidi Italia (mediante i contatti a pag. 1 del presente Foglio Informativo) oppure consultare il sito internet www.cooperfidiitalia.it alla sezione *Servizi e Prodotti* → *Condizioni praticate dalle banche*.

QUOTA SOCIALE DI ADESIONE

L'impresa richiedente la garanzia a Cooperfidi Italia deve esserne socia.

Le imprese interessate a diventare socie di Cooperfidi Italia devono presentare, secondo le norme previste dagli artt. 8 e 9 dello Statuto e dai regolamenti interni, formale richiesta di adesione al Consiglio di Amministrazione al quale spetta deliberare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione, accertato che in capo all'aspirante socio sussistono i requisiti richiesti dall'art. 5 dello Statuto e dalle norme regolamentari interne, delibera l'ammissione dello stesso in Cooperfidi Italia.

Il valore della quota di adesione è pari a 250,00 euro.

SOTTOSCRIZIONE DI ULTERIORE CAPITALE SOCIALE

**Regione Toscana**

Al momento della delibera della garanzia, ogni impresa socia è chiamata a sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Cooperfidi Italia tale che il valore complessivo dell'aumento sottoscritto sia pari allo 0,50% della garanzia richiesta. In ogni caso il valore dell'aumento da sottoscrivere non potrà essere superiore ad euro 3.000,00 a prescindere dall'importo delle garanzie richieste. Per i finanziamenti di importo garantito fino ad euro 25.000 non è dovuta alcuna sottoscrizione. L'esatto ammontare dell'aumento da sottoscrivere (quota minima € 250,00) sarà determinato dal risultato (arrotondato all'intero per difetto) del rapporto tra il valore da sottoscrivere sulla base della percentuale indicata e il valore unitario pari a € 250,00 euro.

Non è dovuto il versamento di ulteriore capitale sociale in occasione del rinnovo della garanzia.

Si ricorda che la quota di partecipazioni può essere riscattata dall'impresa titolare al termine del rapporto associativo.

La quota di partecipazione sottoscritta e versata viene trattenuta da Cooperfidi Italia nel caso la Banca convenzionata proceda all'escussione della garanzia: in tal caso Cooperfidi Italia utilizza la quota di capitale sociale di partecipazione per compensare il proprio credito nei confronti del cliente inadempiente.

ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI

OGGETTO DEL CONTRATTO

La garanzia viene rilasciata a copertura di una quota parte del finanziamento (espressa in percentuale) individuato secondo quanto riportato nella "lettera di garanzia" emessa da Cooperfidi Italia.

Le modalità di rilascio ed escussione della garanzia sono regolamentate da apposita Convenzione sottoscritta da Cooperfidi Italia e dalla Banca o Intermediario convenzionato.

La garanzia sarà valida e operante dal momento in cui il cliente avrà corrisposto a Cooperfidi Italia, mediante addebito della Banca convenzionata, la 'commissione di garanzia' (in tal senso il cliente rilascia autorizzazione a Cooperfidi Italia al momento della sottoscrizione della domanda di garanzia).

E' comunque facoltà della Banca prescelta richiedere garanzie aggiuntive rispetto a quella prestata da Cooperfidi Italia, senza alcun limite sia per ciò che riguarda la natura della garanzia, sia per ciò che riguarda l'ammontare.

EVENTUALI ULTERIORI COSTI AGGIUNTIVI

Rinegoziazione di finanziamenti già assistiti da garanzia di Cooperfidi Italia: nel caso di prolungamento della durata inizialmente prevista il valore delle commissioni di garanzia aggiuntive dovute dall'impresa beneficiaria è calcolato applicando il metodo di calcolo delle commissioni in vigore, considerando come "durata", da inserire nella formula di calcolo, la "maggiore durata" del finanziamento prevista dal nuovo piano di ammortamento rispetto a quello originario.

Le commissioni da applicare saranno quelle corrispondenti ai "finanziamenti per liquidità" (nel caso di maggior durata inferiore ai 18 mesi sarà comunque applicata la commissione prevista per le durate comprese tra 18 e 36 mesi).

Comunicazione annuale riepilogativa: la comunicazione annuale riepilogativa, comprensiva del documento di sintesi aggiornato, non viene inviato al cliente se non mutano le condizioni a cui viene prestata la garanzia (dal momento che, versato quanto dovuto all'atto dell'erogazione, l'impresa beneficiaria non deve a Cooperfidi Italia alcun altro corrispettivo).

Se, a seguito di rinegoziazione (alle condizioni sopra specificate), mutano le condizioni economiche praticate, Cooperfidi Italia provvede all'invio del documento di sintesi aggiornato senza alcun costo aggiuntivo per il cliente.

Il cliente ha il diritto di richiedere il proprio prospetto informativo in qualsiasi momento ad uno qualsiasi degli uffici di Cooperfidi Italia (o all'indirizzo di posta elettronica info@cooperfidiitalia.it) senza alcun costo aggiuntivo.

VALIDITA' DELLA DELIBERA DI GARANZIA

**Regione Toscana**

La delibera del rilascio di garanzia di Cooperfidi Italia ha validità 6 mesi, decorsi i quali, la pratica si riterrà ritirata e la garanzia inefficace e come non prestata.

In tal caso, quanto già versato dal cliente a titolo di “diritti di istruttoria” non sarà restituito da Cooperfidi Italia.

Nulla sarà invece in tal caso dovuto dal cliente a titolo di “commissioni di garanzia” né a nessun’altro titolo.

In caso di **rinuncia alla domanda di garanzia o di cambiamento della Banca convenzionata**, il cliente dovrà far pervenire comunicazione debitamente firmata, direttamente alla filiale di propria competenza (vedi l’elenco di pag. 1).

CHIUSURA DEL RAPPORTO

L’estinzione del finanziamento comporterà l’estinzione della garanzia prestata da Cooperfidi Italia sullo stesso con conseguente obbligo di Cooperfidi Italia a comunicare al cliente la chiusura del rapporto entro il termine massimo di 30 giorni.

L’estinzione della garanzia non potrà in alcun caso avvenire prima di avere ricevuto “lettera di manleva” da parte della Banca convenzionata o prima che siano trascorsi 180 giorni dal termine naturale previsto dal piano di ammortamento.

Le “commissioni di garanzia” già versate dal cliente non saranno ad esso restituite da Cooperfidi Italia a seguito di estinzione anticipata, anche parziale, dell’operazione garantita.

CONSEGNA DI COPIA DEL CONTRATTO

Il cliente ha diritto a richiedere per iscritto (alla filiale di competenza) la consegna gratuita dello schema di contratto, privo delle condizioni economiche, e di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni che fornirà (il preventivo recherà in ogni caso indicazione dei valori minimi e massimi di spesa cui sarà soggetto il cliente).

Il cliente ha diritto a richiedere per iscritto una “copia del contratto idonea per la stipula”, contenente le condizioni specifiche che gli saranno praticate in caso di rilascio della garanzia.

La consegna di tale “copia del contratto idonea per la stipula” sarà comunque subordinata al pagamento dei “diritti di istruttoria” previsti nel Foglio informativo, che non potranno in nessun caso essere rimborsati (anche in caso di rinuncia da parte del cliente).

MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE

Il cliente può presentare un reclamo a Cooperfidi Italia, anche per lettera raccomandata A/R (a *Cooperfidi Italia – Ufficio Reclami - Via Alfredo Calzoni 1/3, 40128 Bologna*) o per via telematica (reclami@cooperfidiitalia.it; oggetto: Reclami). Cooperfidi Italia deve rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure a Cooperfidi Italia.

Foro competente: **Bologna**.

LEGENDA

Debitore Principale: è il soggetto di cui Cooperfidi Italia garantisce l’adempimento.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l’impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l’impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Garante: è Cooperfidi Italia, che rilascia la garanzia nell’interesse del Cliente.

**Regione Toscana**

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze di Cooperfidi Italia, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale di Cooperfidi Italia adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con Cooperfidi Italia.

Spese per comunicazioni periodiche: sono le spese a carico del cliente per le comunicazioni inviate annualmente da Cooperfidi Italia solo nel caso in cui la commissione applicata per la concessione della garanzia venga corrisposta periodicamente.

Il sottoscritto nella qualità di

della società / ditta individuale

dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo.

Luogo e data**Firma del Cliente per presa visione**

.....

.....